

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

GIOVANI AVVOCATI

Michele Vaira

nuovo presidente

Michele Vaira è il nuovo presidente dell'Associazione italiana dei giovani avvocati. Vaira 41 anni foggiano, già segretario nazionale dell'Aiga, succede alla padovana Nicoletta Giorgi. «I tre temi prioritari su cui concentrerò la mia attenzione - annuncia Michele Vaira - sono la previdenza, questione di sopravvivenza per tanti giovani avvocati e tema su cui abbiamo proposte forti, l'ampliamento degli spazi di mercato e l'accesso alla professione, affinché nell'avvocatura si possano avere numeri ragionevoli, dando nuovo slancio in particolare all'attività dei giovani avvocati».

PRIVACY

Arriva la banca dati degli utenti morosi

Via libera del Garante della privacy alla banca dati degli utenti telefonici morosi.

L'elenco, chiesto da Assotelecomunicazioni, si chiamerà Simoitel (Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia). L'archivio servirà soprattutto per scongiurare il cosiddetto "turismo telefonico": utenti che passano da un gestore all'altro tenendosi il telefonino e lasciando ingenti bollette insolute. Le informazioni saranno conservate per tre anni e poi cancellate. Potranno finire nella banca dati solo quelle a contratti risolti da non meno di tre mesi, morosità superiori a 150 euro, fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto.

Cassazione / 1. Delineati i limiti tra prestiti, versamenti a fondo perduto o in conto futuro aumento capitale

L'identikit degli apporti alla società

Cessione di partecipazioni: la tipologia decide gli effetti sui crediti dei soci

Angelo Busani

In caso di cessione di una partecipazione al capitale sociale, viene ceduta unitamente a essa una corrispondente parte del patrimonio sociale e, quindi, delle riserve formate mediante versamenti effettuati dai soci a fondo perduto o in conto capitale; nel caso invece siano stati effettuati versamenti a titolo di finanziamento soci, la cessione della partecipazione del socio non comporta l'automatica cessione del credito del socio finanziatore al rimborso del finanziamento. Identico, non si ha un'automatica cessione del credito al rimborso del versamento quando il socio cedente abbia effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale in vista di un aumento di capitale che la società poi non abbia deliberato.

È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 16049 del 29 luglio 2015, con la quale la Suprema corte ha altresì precisato che, per individuare la natura del versa-

mento effettuato dal socio a favore della società, è «necessario non arrestarsi alla mera denominazione adoperata nelle scritture contabili della società, per volgere invece l'attenzione soprattutto al modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, alle finalità pratiche cui esso appare essere diretto ed agli interessi che vi sono sottesi».

Sitratto di procedere dunque alla individuazione delle caratteristiche che permettono di stabilire il titolo in base al quale un dato versamento sia stato effettuato da un socio e la Cassazione delinea dunque criteri per il loro riconoscimento.

Anzitutto, sono quindi da qualificare come finanziamenti soci quelli che derivano da un contratto di mutuo tra il socio e la società che devono essere iscritti al passivo dello stato patrimoniale come debiti verso soci. Se il socio finanziatore ceda la propria quota di partecipazione al capitale sociale, egli conserva però la latitudine del credito al

pagamento di assegni privi di copertura, anche quando il debito del «firmatario» è di gioco.

Ma il giocatore moroso vince l'ultima «partita» in Cassazione. La Suprema corte accoglie la tesi della difesa secondo la quale la Corte d'appello - che si era basata sul Codice civile francese in forza della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge 218/1995) - aveva in realtà deciso guardando a una sentenza della Cassazione francese del 1980. In quell'occasione, i giudici d'oltralpe affermarono

che l'assenza di tutela giuridica non vale per il Casinò autorizzato dalla legge.

I giudici di merito avevano giustamente fatto riferimento al codice francese, luogo nel quale si è svolta la «prestazione caratteristica» «della dazione delle fiches», senza però considerare che il diritto straniero «una volta riconosciuto applicabile alla fattispecie concreta» va comunque interpretato al fine di alimentare il gioco. Un principio al quale la Suprema corte si sente di aderire.

al capitale di rischio. Non avendo il socio un credito alla restituzione di questi versamenti, ne consegue che se il socio cede la sua partecipazione al capitale sociale non gli residua alcun diritto di ottenere la restituzione di quanto versato.

Infine, i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono quelli finalizzati a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale. Poiché viene stabilito un chiaro collegamento causale tra il versamento eseguito dal socio e un prossimo aumento del capitale sociale, il socio matura il diritto alla restituzione del versamento effettuato nel caso in cui l'aumento non sia poi eseguito (in tal senso, si vedano le sentenze di Cassazione n. 2314/1996 e n. 10393/2007). Si dice infatti che questi versamenti vanno a formare una riserva «personalizzata» o «targata», in quanto essa è di esclusiva pertinenza dei soci che hanno effettuato i versamenti, in relazio-

ne all'entità delle somme da ciascuno erogate.

Pertanto, ove l'ipotizzato aumento di capitale non sia poi deliberato, il socio ha diritto alla restituzione di quanto versato, ma non a titolo di rimborso di una somma data a mutuo, bensì per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale eseguita in favore della società (e, quindi, secondo i principi della ripetizione dell'indebito). Ne consegue che la vendita della partecipazione sociale può ben essere effettuata senza comprendere nella cessione il credito al rimborso del versamento in conto futuro aumento di capitale: la restituzione di questo versamento costituisce un credito in capo al socio versante, sia pure condizionato e inesigibile sino al momento in cui non scada il termine per deliberare l'aumento di capitale sociale in vista del quale quel versamento venne effettuato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione / 2. Per la società giudizio precluso se le «fiches» sono state date al cliente come mutuo per persistere nelle «puntate»

Il Casinò non può reclamare prestiti di gioco

Patrizia Maciocchi

ROMA

Il Casinò non può citare in giudizio il cliente per debiti se gli ha erogato un mutuo per farlo persistere nel gioco. La Corte di cassazione, con la sentenza 21712 depositata ieri, accoglie il ricorso di un giocatore moroso, che aveva dato in garanzia ad un casinò francese degli assegni scoperti in cambio di un «prestito» che gli consentisse di continuare a fare le sue «puntate».

Il Tribunale di Milano, al quale si era rivolta la società

transalpina, aveva accolto l'appello del cliente contro il decreto ingiuntivo, facendo così scattare il ricorso del Casinò, che questa volta aveva ottenuto un verdetto favorevole.

La Corte d'appello, pur considerando applicabile il Codice civile francese - in base al quale non è concessa l'azione per un debito di gioco o per una scommessa - riteneva che la norma (articolo 1965) non impedisse al Casinò, la cui attività è autorizzata dalla legge e regolamentata dai pubblici poteri, di agire in giudizio per richiedere

il pagamento di assegni privi di copertura, anche quando il debito del «firmatario» è di gioco.

Ma il giocatore moroso vince l'ultima «partita» in Cassazione. La Suprema corte accoglie la tesi della difesa secondo la quale la Corte d'appello - che si era basata sul Codice civile francese in forza della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge 218/1995) - aveva in realtà deciso guardando a una sentenza della Cassazione francese del 1980. In quell'occasione, i giudici d'oltralpe affermarono

che l'assenza di tutela giuridica non vale per il Casinò autorizzato dalla legge.

I giudici di merito avevano giustamente fatto riferimento al codice francese, luogo nel quale si è svolta la «prestazione caratteristica» «della dazione delle fiches», senza però considerare che il diritto straniero «una volta riconosciuto applicabile alla fattispecie concreta» va comunque interpretato al fine di alimentare il gioco. Un principio al quale la Suprema corte si sente di aderire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verso l'ok della Camera. Reato più ampio

Omicidio stradale con sconti sull'alcol

Maurizio Caprino

Le proteste per l'ammorbimento delle pene in alcuni casi non rallentano il passaggio dell'omicidio stradale alla Camera. Il Ddl che istituisce il nuovo reato (introducendo nel Codice penale l'articolo 589-bis) ha superato ieri la bozza della discussione generale in Aula senza che emergessero contrasti politici. Non ha dunque influito la manifestazione svolta in contemporanea da alcune associazioni fuori da Montecitorio contro gli emendamenti approvati la settimana scorsa dalle commissioni Giustizia e Trasporti, che hanno tra l'altro diminuito la pena minima nei casi «intermedi» di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l) e di velocità particolarmente elevate (in città, doppio rispetto al limite e comunque non inferiori a 70 km/h; fuori città, l'eccesso deve essere di almeno 50 km/h); si scende dai sette ai quattro anni, comunque uno in più di quanto previsto dall'articolo 589 del Codice penale oggi in vigore per casi più gravi come alcol oltre 1,5 g/l ed droga (il massimo della pena resta a 10 anni).

Così Paolo Gandolfi (Pd), relatore del provvedimento, prevede che il via libera definitivo possa esserci già tra questa settimana e la prossima, in modo che il testo possa poi tornare al Senato per l'approvazione definitiva entro fine anno. «Alla Camera - dichiara Gandolfi al Sole 24 Ore - potremmo tardare solo se nei prossimi giorni si protrasse la discussione sul Codice degli appalti». In ogni caso, il sostanziale accordo sul provvedimento non dovrebbe essere influenzato dalle turbolenze politiche su altri temi.

Potrebbero quindi restare tutti gli emendamenti appro-

vati in commissione, che peraltro prevedono anche inasprimento rispetto al testo legislativo a giugno dal Senato. Soprattutto, c'è l'ampliamento dei casi in cui scatta l'omicidio stradale: oltre a una parte di quelli legati ad alcol, droga e velocità, sono stati inclusi il passaggio col rosso, la circolazione contro mano, l'inversione di marcia in corrispondenza di dossi, curve e incroci e il sorpasso con linea continua o vicino alle strisce pedonali.

Tra le alte novità, il dimezzamento della pena previsto dal Senato quando l'acolpa non è tutta del trasgressore viene ristretto al caso in cui ci sia una condotta colposa della vittima. E l'aggravante in caso di fuga porta a un aumento di pena da uno a due terzi e comunque non inferiore a cinque anni; nel testo del Senato poteva andare da un terzo alla metà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Rassegna di massime
sui contributi
assicurativi

Il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, notai e magistrati. La rassegna di massime di oggi di Lex24 è sui contributi assicurativi

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Informazione Pubblicitaria

PET/TC ENTRO 8 GIORNI

ALLA CASA DI CURA IGEA DI MILANO UNO DEI MIGLIORI TOMOGRAFI PET ESISTENTI SUL MERCATO IN CONVENZIONE CON LE MIGLIORI POLIZZE SANITARIE E CON IL SSN

In questi ultimi anni la tomografia a emissione di positroni (PET/TC) è diventata uno strumento indispensabile nella valutazione di molte neoplasie.

Grazie alla sua elevata capacità di rilevare le alterazioni metaboliche dei processi neoplastici, la PET/TC ha cambiato i protocolli di stadiazione e ristadiazione, ottimizzando l'impostazione dei percorsi diagnostico-terapeutici.

Il tomografo PET/TC BIOGRAPH mCT 40 con 4 anelli di rilevazione e tecnologia "A TEMPO DI VOLO" rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia PET e le sue eccezionali caratteristiche lo rendono fra le migliori PET/TC esistenti sul mercato.

L'alta definizione consente di rivelare e monitorare agevolmente anche lesioni neoplastiche di piccole dimensioni e di ottenere immagini di superba qualità anche in pazienti obesi, permettendo di caratterizzare più accuratamente la malattia e di migliorare l'impostazione terapeutica e il follow-up dei pazienti neoplastici.



La nuova tecnologia riduce i tempi di esecuzione dell'esame a pochi minuti.

Le dosi di radiazioni per il paziente è estremamente ridotta. Per tale motivo è lo strumento più indicato per i pazienti che richiedono controlli ravvicinati nel tempo.

Il diametro di apertura della PET (78 cm.) e la sua contenuta lunghezza rendono l'esame confortevole anche per i pazienti claustrofobici e/o obesi (fino a 225 kg).

È possibile eseguire i seguenti esami:

- PET/TC TOTAL BODY
- PET/TC CEREBRALE CON 18F-FLUORODESSOSIGLUCOSIO
- PET/TC TOTAL BODY CON 18F-COLINA

IGEA
Casa di Cura

VIA PIOLTI DE BIANCHI 3 - MILANO

Informazioni e prenotazioni tel.: 0270142574 - prenotazioni.pet@casadicuraigea.it - www.casadicuraigea.it